



Circolare informativa per la clientela  
n. 22/2012 del 5 luglio 2012

## RISCOSSIONE dei TRIBUTI NOVITÀ

In questa Circolare

1. **Piani di rateazione**
2. **Rateazione dei ruoli dopo quella degli avvisi bonari**
3. **Decadenza**
4. **Iscrizione di ipoteca ed espropriazione immobiliare**
5. **Aspetti procedurali**
6. **Iscrizione a ruolo di mini-debiti**
7. **Pignoramento delle retribuzioni**
8. **Blocco dei pagamenti della pubblica Amministrazione**

Molti contribuenti, per svariate ragioni legate o meno a crisi di settore o di più ampia portata, si trovano talvolta in difficoltà ad ottemperare con regolarità agli obblighi di versamento.

Alla luce di ciò il Legislatore, che negli scorsi anni ha notevolmente ampliato i **poteri** di cui gode l'ente deputato alla **riscossione** delle imposte, è recentemente venuto incontro ai molti contribuenti che si trovano in una situazione di **difficoltà** finanziaria **obiettiva** e **temporanea**.

Il fine è quello di riscuotere effettivamente, anche se in forma rateizzata, e di non appesantire ulteriormente la situazione finanziaria dei contribuenti, ma consentire a questi di onorare gli impegni con forme di rateazione più flessibili.

Con queste finalità si muovono gli interventi relativi alle maggiori facilitazioni per accedere alla **rateazione**, ma anche la possibilità di rivedere il piano inizialmente concordato e i maggiori vincoli che consentono ad Equitalia S.p.a. di procedere con le **misure cautelari** e di **riscossione forzata** tramite esproprio immobiliare.

Quanto alla rateazione, si rammenta che la precedente versione dell'art. 38, D.Lgs. 163/2006 (**Codice dei contratti pubblici**) considerava **inadempiente** il contribuente con dilazioni in corso, pregiudicandogli così la partecipazione a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il D.L. 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012 (cd. decreto «semplificazioni fiscali») ha previsto che gli Uffici finanziari, in presenza di dilazioni, dovranno rilasciare certificazioni per specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente, fermo restando che **non** saranno considerati **scaduti** ed **esigibili** i **debiti rateali** per cui il contribuente è in regola con i **pagamenti**.

Nella presente circolare vengono riepilogate le principali novità in tema di riscossione introdotte da disposizioni emanate nel 2011 e nel 2012, anche alla luce delle istruzioni impartite dallo stesso agente della riscossione.

Solo per completezza di trattazione, si ricorda che il D.M. 1.6.2012 ha sospeso, a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20.5.2012 verificatosi nelle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i termini per l'adempimento degli obblighi tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20.5 e il 30.9.2012.

## 1. PIANI di RATEAZIONE

Il D.L. 16/2012 ha previsto la possibilità che venga concesso un **piano di restituzione** dei **debiti fiscali** e relativi **interessi** secondo un piano a **rata crescente**.

Nel sistema previgente le rate del piano di dilazione potevano essere a rata crescente solo nel caso della proroga di una dilazione già concessa, ovvero qualora il contribuente riusciva a dimostrare il **peggioramento** del suo stato di difficoltà finanziaria (novità introdotta dall'art. 10, co. 13-bis, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011 [cd. decreto «salva Italia»], che ha inserito il co. 1-bis nell'art. 19, D.P.R. 602/1973).

L'innovazione riguarda, in buona sostanza, la possibilità di richiedere la **rata crescente** – per ciascun anno – ovvero, la **rata costante**. Ne discende che, ai sensi del nuovo art. 19, D.P.R. 602/1973, il debitore potrà scegliere di pianificare il proprio impegno finanziario **differendo** i **versamenti** di importo più rilevante negli **anni successivi al primo**.

La novità interessa le procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 16/2012; i piani di rateazione a rata costante già emessi alla data del 2.3.2012, invece, non vengono modificati, a meno che il contribuente ottenga una proroga della dilazione concessa, mediante la dimostrazione del peggioramento del suo stato di difficoltà finanziaria rispetto al quadro presente al momento della prima dilazione.

In sintesi le **novità** relative alla **rateazione** sono le seguenti:

- l'agente della riscossione può concedere una dilazione fino ad un massimo di **72 rate mensili**;
- in caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione può essere **prorogata, una sola volta**, per un periodo di **72 mesi**, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
- il debitore può chiedere che il piano di rateazione possa prevedere, in luogo di rate costanti, **rate variabili** di **importo crescente** per ciascun anno, a prescindere dal peggioramento della propria situazione economica.

**Nessuna modifica** è, al momento, intervenuta in merito all'**aggio** che:

- rimane fermo al **4,65%** se la richiesta di rateazione avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- è pari al **9%** se la richiesta avviene oltre il sessantesimo giorno. Sul punto si segnala che il trascorrere inutilmente del termine per il pagamento degli importi iscritti a ruolo comporta anche il pagamento degli **interessi di mora** (art. 30, D.P.R. 602/1973) la cui misura è fissata, dall' 1.10.2011, al 5,0243% annuo. Un aspetto particolare è rappresentato dalla relazione esistente tra gli interessi di mora e l'aggio della

riscossione a carico del contribuente. Infatti, secondo l'art. 17, co. 1, D.Lgs. 112/1999, l'aggio dovuto, nella misura del 9%, è calcolato sulle «*somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e (...) è a carico del debitore*».

Data la gravosità del «balzello» il Legislatore ha previsto, per riformare il sistema, l'emanazione di appositi decreti entro il 31.12.2013 (art. 10, co. 13-quinquies e 13-sexies, D.L. 201/2011).

Nella cartella di pagamento sono altresì addebitati i **diritti di notifica**, pari a 5,88 euro (D.M. 13.6.2007).

## 2. RATEAZIONE dei RUOLI DOPO QUELLA degli AVVISI BONARI

Il decreto «semplificazioni fiscali» ha **mitigato** gli effetti susseguenti alla **decadenza** dalla **dilazione** dei cd. «**avvisi bonari**», concessa ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997.

A differenza della rateazione dei ruoli, la dilazione degli avvisi bonari **non** presuppone la **situazione di temporanea difficoltà finanziaria** del contribuente e, quindi, spetta senza particolari presupposti, non essendo subordinata all'accettazione da parte di Equitalia S.p.a. (per la dilazione concessa dall'agente della riscossione si veda oltre).

Infatti, ai fini della rateizzazione non è necessario presentare formale istanza.

Si potrà, infatti, calcolare automaticamente il proprio piano di dilazione al *link* <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php>.

Una volta compiuta l'operazione, non resterà che procedere al pagamento nei termini delle rate calcolate **senza** dover ottemperare ad alcun altro **obbligo formale**. Il servizio dà la possibilità di stampare i singoli Modelli F24.

La rateazione richiesta all'Agenzia delle Entrate – scaturante dagli avvisi bonari generati dai controlli automatici (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. 633/1972) o formali (art. 36-ter, D.P.R. 600/1973), ma anche per versare quanto dovuto a seguito di accertamento con adesione – può essere concessa senza particolari formalità:

- **massimo 6 rate trimestrali** di pari importo per le somme dovute fino a **5.000 euro** e **massimo 20 rate trimestrali** di pari importo, per importi **più elevati**. La prima ha un termine variabile: si versa entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario se ricevuto direttamente dal contribuente, mentre nel caso di preavvisi telematici entro 90 giorni dal giorno in cui è stato trasmesso all'intermediario che ha accettato tale strumento di comunicazione. Le rate successive vanno versate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata. Non è prevista alcuna sospensione per periodi feriali o simili;
- **massimo 8 rate trimestrali** per gli importi derivanti da **accertamento con adesione**, la prima da estinguere entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione. Il numero di rate può salire a **12** nel caso di debiti **superiori a 51.645,69 euro**.

L'art. 3-bis menzionato consente che il **contribuente** raggiunto da un **avviso bonario** (scaturente, quindi, da liquidazione automatica o da controllo formale della dichiarazione) possa chiedere la **dilazione** delle somme richieste. A differenza di quanto previsto per la dilazione dei ruoli, però, nel caso degli avvisi bonari il mancato o tardivo versamento di una sola rata, nonostante si trattasse di tardività di un solo giorno, comportava la decadenza dalla dilazione. Ora, tale problema è superato, siccome il Legislatore, con l'art. 10, co. 13-decies, D.L. 201/2011 ha riformulato le disposizioni sulle **cause** che comportano la **decadenza** dalla **dilazione**, stabilendo che se la rata viene pagata entro il termine per la rata successiva, non vi è la decadenza dal beneficio del termine, ma la sola **sanzione** per **omesso versamento**, peraltro definibile mediante **ravvedimento operoso** (la possibilità di ravvedersi per il mancato pagamento di importi iscritti a ruolo, già rateizzati, non è ammessa).

Con la R.M. 29.12.2011, n. 132/E, sono stati istituiti i **codici tributo** per il **ravvedimento operoso** della rata.

Il D.L. 16/2012 (art. 1, co. 1-3) risolve anche un altro problema: quello della possibilità di accedere alla rateazione dei ruoli a seguito di decadenza dal beneficio del termine concesso con la dilazione degli importi indicati negli avvisi bonari.

Con l'eliminazione del co. 7, art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997 viene ammessa la possibilità di accedere alla **dilazione** delle **somme iscritte a ruolo** anche se il contribuente è **decaduto** dalla **dilazione** degli **avvisi bonari**.

La norma riguarda anche quei contribuenti che, prima dell'invio della cartella esattoriale, e quindi a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, **non** hanno **optato** per la rateazione dell'importo richiesto.

## ESEMPIO – DILAZIONE dell'AVVISO BONARIO MANCATO VERSAMENTO di una RATA

Un contribuente ha optato, a seguito di avviso bonario, per la dilazione delle somme.

Omette, però, il pagamento della prima rata o di una rata successiva (in questa ipotesi, non sanando la violazione entro i termini di versamento della rata successiva).

Il mancato pagamento determina l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e l'invio della cartella di pagamento contenente le somme iscritte a ruolo comprendenti, in alcune ipotesi (somme dovute per gli altri istituti deflattivi del contenzioso, come accertamento con adesione, acquiescenza, adesione agli inviti a comparire, adesione al Pvc e conciliazione), le maxi-sanzioni introdotte dall'art. 23, co. 17-20, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011: per effetto del decreto «semplificazioni fiscali», anche in tale eventualità sarà possibile la dilazione dei ruoli, ovviamente in costanza dei presupposti di legge (es. comprovata situazione di reversibile difficoltà finanziaria).

Occorre segnalare una questione che merita di essere risolta al più presto, tenendo conto che la rateazione giova ad entrambe le parti (debitore e creditore): la norma che ha eliminato il menzionato co. 7, art. 3-bis nulla dice in merito alla sua **entrata in vigore**, quindi, potrebbe essere considerata una **norma procedimentale**, con la conseguenza che potrebbe valere anche per il passato; in tal caso il contribuente sarebbe legittimato a presentare la domanda di rateazione, nonostante fosse presente, nella legge vigente al momento della decadenza, un diniego.

Se i piani di rateazione possono essere rivisti sulla base del peggioramento della situazione presa a base per la dilazione iniziale, non si vede il motivo per il quale non debba essere concessa la rateazione del ruolo chiesta una prima volta, dato che nessuna norma stabilisce un **termine decadenziale** entro cui proporre l'istanza di rateazione.

Si ricorda, infine, che l'art. 10, co. 13-decies, D.L. 201/2011, intervenendo sull'art.3-bis, D.Lgs. 462/1997, ha **soppresso** l'obbligo di prestare **garanzia** nelle ipotesi in cui l'**importo** complessivo delle **rate successive** alla prima è **superiore a 50.000 euro**.

### 3. DECADENZA

Il contribuente decade dal **beneficio del termine** (con la conseguenza di dover pagare tutto il debito in un'**unica soluzione**, pena l'avvio delle varie procedure espropriative) concesso dal **piano di rateazione** non più in caso di mancato pagamento della prima rata oppure di due rate successive alla prima (anche non consecutive), ma solo in caso che **non paghi due rate consecutive** del piano di dilazione (art. 1, co. 2, D.L. 16/2012 che ha modificato il co. 3, art. 19, D.P.R. 602/1973).

Quindi, **dal 2.3.2012** la **decadenza non** si verifica in caso di **tardivo** od **omesso versamento** della **prima rata**, o qualora, ad esempio, **non** vengano pagate **due** o anche **più rate**, a patto che l'inadempienza non riguardi due rate consecutive.

Considerato che la norma potrebbe avere **carattere retroattivo**, essendo di tipo procedurale, i contribuenti la cui dilazione è stata ritenuta decaduta in base al sistema previgente (vale a dire prima del D.L. 16/2012) possono tentare di chiedere ad Equitalia S.p.a. di essere **riammessi** alla **dilazione**.

### 4. ISCRIZIONE di IPOTECA ed ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

L'art. 3, co. 5, D.L. 16/2012 ha fissato – **dal 2.3.2012** – a **20.000 euro** il tetto unico di credito al di sotto del quale l'agente della riscossione **non può iscrivere garanzia ipotecaria** (art. 77, D.P.R. 602/1973), né può avviare la procedura di **espropriazione immobiliare** (art. 76, D.P.R. 602/1973).

Nel sistema precedente (dal 13.7.2011, secondo quanto previsto dall'abrogato art. 7, co. 2, lett. gg-decies), D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011), invece, l'ipoteca poteva essere disposta se il credito superava, nel complesso, il limite di 8.000 euro. Tale limite si innalzava a 20.000 euro se il credito era contestato dinanzi all'autorità giudiziaria e l'immobile da ipotecare era adibito ad abitazione principale del debitore.

Ora il limite è unico: il **debito, nel suo complesso**, deve essere **almeno pari a 20.000 euro**, a prescindere dal fatto che la pretesa tributaria sia contestata in giudizio o sia ancora contestabile. La preclusione è **tassativa** e **non** può essere **derogata** per alcuna ragione: l'iscrizione ipotecaria non può essere effettuata neppure in caso di fondato pericolo per la riscossione a fronte di riscossioni di importi fino a 20.000 euro.

**Per verificare tale limite**, occorre vagliare **tutte le cartelle** di pagamento e gli **accertamenti esecutivi notificati** al contribuente posti in riscossione da Equitalia S.p.a., anche se riguardano entrate non fiscali (ad esempio, contributi Inps), come affermato dalla giurisprudenza (Ctp di Novara, 14.3.2011, n. 23/6/11).

Ciò significa che se nel complesso il debito a carico di un contribuente è superiore alla soglia, l'ipoteca può essere adottata. Ma significa anche che, qualora il debito, per effetto dello sgravio di un ente impositore o di annullamento del giudice, venga portato sotto la soglia, l'ipoteca diviene automaticamente **inadottabile**: infatti, se il debito deve essere considerato nel suo complesso, devono avere rilievo le vicende di quel debito, prescindendo dalla natura dello stesso.

Si precisa che il nuovo limite vale **solo** per l'**espropriazione immobiliare** e, dunque, non opera per le altre tipologie di espropriazione (ad esempio, quella mobiliare) per cui restano fermi i limiti contemplati dal Codice civile e dalla legislazione speciale.

Quanto agli **obblighi informativi** dell'**iscrizione di ipoteca**, per effetto delle innovazioni apportate dall'art. 2, lett. u-bis), D.L. 70/2011, l'art. 77, co. 2-bis, D.P.R. 602/1973 (non mutato a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 16/2012) prevede espressamente che l'agente della riscossione sia tenuto a notificare al proprietario dell'immobile «una **comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni**», sarà iscritta ipoteca. La comunicazione in commento deve essere notificata al contribuente mediante il rispetto delle forme previste dall'art. 26, D.P.R. 602/1973, relativo alla notifica della cartella di pagamento, così come previsto dall'art. 49 del suddetto decreto per tutti gli atti dell'espropriazione.

Prima di tale intervento normativo, dell'ipoteca iscritta non veniva data preventiva comunicazione al contribuente, per cui succedeva talvolta che l'esistenza della stessa emergesse soltanto in occasione del tentativo di cessione dell'immobile o quando la notizia giungeva agli istituti di credito che godevano dell'ipoteca su detto bene.

È utile anche osservare che il D.L. 16/2012 ha precisato nell'art. 77, D.P.R. 602/1973 che l'ipoteca può essere iscritta **anche al solo fine di garantire il credito**, onde superare l'indirizzo giurisprudenziale, accolto dalla Cassazione a Sezione Unite (sent., 12.4.2012, n. 5771) circa il carattere preordinato all'espropriazione dell'ipoteca (in precedenza, l'ipoteca poteva essere iscritta solo se era azionabile l'espropriazione).

Inoltre, il **valore dell'immobile**, determinato a norma dell'art. 79, D.P.R. 602/1973 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, **non** deve essere **inferiore a 20.000 euro**.

Dalla medesima data vige il **divieto di iscrizione delle ipoteche esattoriali in presenza di un piano di rateazione** richiesto ad Equitalia S.p.a. (art. 19, co. 1-quater, D.P.R. 602/1973).

Vale a dire che, nel momento in cui il contribuente domanda la dilazione degli importi, l'ipoteca può essere adottata solo se la richiesta viene respinta.

Anche questo è un elemento non di poco conto, visto che talvolta Equitalia S.p.a. si rifiutava di cancellare l'ipoteca se non dopo il pagamento dell'ultima rata del piano di dilazione (quindi dopo anche vari anni).

Restano ferme le ipoteche disposte prima della domanda di dilazione e, perciò, è importante che il contribuente presenti sempre la domanda di dilazione **entro 60 giorni** dalla **notifica** della cartella di pagamento, poiché, entro tale termine, l'ipoteca non può essere mai iscritta.

È comunque opportuno precisare che ciò **non** vale per **somme** derivanti da **accertamenti esecutivi**, ovvero quegli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap emessi dall'1.10.2011 (art. 29, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010), in quanto, in tal caso, la dilazione può essere chiesta nel momento in cui Equitalia S.p.a. ha ricevuto il credito ad opera dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, in un momento in cui il debitore può già essere sottoposto ad ipoteca esattoriale.

Nel silenzio della legge circa la data di entrata in vigore della nuova norma, si ritiene che, come regola generale, essa si applichi a decorrere **dal 2.3.2012**.

Tuttavia, si ritiene che l'**ipoteca**, una volta **concessa** la **dilazione**, **non** sia **legittima** nemmeno allorché essa sia antecedente al D.L. 16/2012, in quanto, da un lato, la concessione della dilazione fa venire meno l'esigenza della garanzia ipotecaria (Ctp di Torino, 9.5.2008, n. 40, e Ctp di Novara, 14.8.2009, n. 72/3/9), dall'altro, ciò era anche stato chiarito dalla stessa Equitalia S.p.a. nella Direttiva 15.4.2011, n. 12.

Come appena detto, però, l'ipoteca non può essere disposta se il debito, nel complesso, non supera il valore di 20.000 euro.

ISCRIZIONE di IPOTECA ESATTORIALE			
Agente della riscossione	Non può iscrivere ipoteca	Può iscrivere ipoteca e procedere all'espropriazione immobiliare <sup>(1)</sup>	
	Ricevuta la richiesta di rateazione del debito tributario	Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza	
		In caso di decadenza dalla dilazione in precedenza concessa	
		<b>Tempi</b>	<b>Adempimenti</b>
	Decorsi 60 giorni dalla notifica della	L'agente della riscossione trasmette	

		cartella di pagamento	all'Agenzia del Territorio una nota contenente: la posizione debitoria del contribuente; la richiesta di iscrizione di ipoteca
		Decorsi 90 giorni dalla notifica dell'accertamento «esecutivo»	
		Prima dell'iscrizione ipotecaria	Equitalia S.p.a. comunica al contribuente l'intenzione di procedere ad ipoteca se entro 30 giorni dalla comunicazione stessa non interviene l'adempimento
		Decorsi inutilmente 30 giorni dalla suddetta comunicazione senza che il contribuente abbia onorato l'invito ad adempiere	Il conservatore dei registri immobiliari procede all'iscrizione
		Decorsi 6 mesi dalla suddetta iscrizione ipotecaria	L'agente può procedere con l'espropriazione
<p><sup>(1)</sup> Per debiti di ammontare complessivo almeno pari a 20.000 euro e purché il valore dell'immobile, al netto delle passività, raggiunga almeno tale soglia.</p>			

Rimangono **ferme**, tuttavia, le **ipoteche** eventualmente **già disposte prima** della presentazione della **domanda**.

Si segnala, per completezza di trattazione, che la Guardia di finanza può utilizzare le **indagini finanziarie** al fine di segnalare all'Agenzia delle Entrate elementi ed informazioni utili per l'attivazione della procedura strumentale all'iscrizione ipotecaria ed al sequestro dei beni immobili del contribuente e dei coobbligati (art. 8, co. 6, D.L. 16/2012).

Si ricorda che l'art. 22, D.Lgs. 472/1997 consente all'ente impositore, in presenza di un pericolo per l'esito della riscossione, di chiedere alla Commissione tributaria provinciale, sulle risultanze del processo verbale di constatazione o dell'avviso d'accertamento, l'**autorizzazione** all'iscrizione di ipoteca o al sequestro sui beni del contribuente o dei coobbligati.

## 5. ASPETTI PROCEDURALI

La **dilazione** delle somme dovute è concessa dall'agente della riscossione nel momento in cui il contribuente riceve la **cartella di pagamento**, in un **massimo di 72 rate mensili**. Essa è ammessa anche nel caso degli accertamenti esecutivi (art. 29, D.L. 78/2010), nel momento in cui le somme sono affidate ad Equitalia S.p.a.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli **interessi** previsti dall'art. 21, D.P.R. 602/1973 (**4,5% annuo**).

Come detto sopra, l'ottenimento della dilazione presuppone che il debitore si trovi in uno stato di **temporanea difficoltà finanziaria**.

Equitalia S.p.a., richiamando un precedente intervento dell'Agenzia delle Entrate (C.M 26.1.2000, n. 15), ha specificato che «*la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali*» (Direttiva Equitalia 27.3.2008, n. 12).

A titolo esemplificativo, Equitalia S.p.a. ha precisato che tale condizione si ritiene sussistente nelle ipotesi di:

- carenza temporanea di liquidità finanziaria;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio quali: situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione di tributi e contributi);
- precaria situazione reddituale.

Per dimostrare la presenza di tale requisito, il debitore deve presentare a Equitalia S.p.a., oltre la domanda di dilazione, anche determinati documenti richiesti dalle varie direttive emanate dallo stesso ente deputato alla riscossione: ad esempio, le persone fisiche devono presentare la dichiarazione Isee, mentre le società il proprio bilancio.

Quanto alle persone fisiche e alle imprese in contabilità semplificata, si precisa che per tali soggetti, il cui **parametro Isee non** consenta la **rateazione**, è possibile ottenere ugualmente la **rateazione** stessa in presenza di **casi eccezionali**.

Sono ricompresi, tra i suddetti casi, a mero titolo esemplificativo, i seguenti:

- cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- insorgenza di una grave patologia, all'interno del nucleo familiare, che ha comportato il sostenimento di ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, ricomprendenti anche imposte e contributi, di rilevante entità rispetto all'Isee del nucleo familiare.

Recentemente, per snellire le pratiche di trattazione delle istanze di rateazione e consentire una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti ai fini dell'ottenimento della dilazione, è stata **elevata da 5.000 a 20.000 euro** la soglia di debito fino alla quale la **rateazione** può essere **concessa a semplice istanza di parte** ovvero, senza la presentazione dei suddetti documenti comprovanti lo stato di difficoltà temporanea.

La soglia di 20.000 euro, valida per tutti i contribuenti, dovrebbe intendersi **al netto** degli **sgravi** effettuati e/o **pagamenti** parziali e **senza** computare **interessi** di mora e **compensi** di riscossione: questo almeno secondo quanto era indicato nella Direttiva Equitalia 13.5.2008, n. 17; nella Direttiva 7/2012 tale indicazione non è presente.

Inoltre, per **importi fino a 20.000 euro** viene elevato a **48** il **numero massimo di rate mensili** concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà (in vigenza della Direttiva 17/2008, allegato 1, il numero massimo di rate concedibili fino alla soglia di 5.000 euro poteva essere da 18 a 36).

È stata altresì elevata (modificando la Direttiva Equitalia 6.10.2008, n. 36) **da 25.000 a 50.000 euro** la soglia al di sotto della quale la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà, mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'indice di liquidità e dall'indice alfa, in capo alle persone fisiche e alle società in regime di contabilità ordinaria viene valutata anche **senza** che debba essere prodotta – unitamente alla domanda di dilazione – la **relazione sottoscritta da un professionista abilitato** sulla situazione patrimoniale del contribuente (per tale ultimo aspetto si rinvia alle Direttive Equitalia 24.7.2008, n. DSR/MR/2008/002 e 10.7.2009, n. DSR/MR/2009/003, nonché alla Direttiva di Gruppo 13.2.2012, n. 5).

Si ricorda che la situazione di temporanea difficoltà viene valutata, per debiti superiori a 20.000 euro, analizzando:

- l'**indice di liquidità** (dato dal rapporto tra liquidità differite + liquidità correnti e passività correnti);
- l'**indice alfa** (debito complessivo/valore della produzione x 100). Nel caso in cui il valore totale ricavi e proventi da inserire al denominatore dell'indice alfa si riferisca ad un periodo infrannuale, al denominatore dell'indice alfa dovrà essere inserito il valore totale ricavi e proventi relativo a tale periodo infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (valore totale di ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12. Qualora il debitore ritenga che il totale valore ricavi e proventi così calcolato non sia idoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al denominatore dell'indice alfa il valore totale di ricavi e proventi dell'ultimo esercizio chiuso.

A seguito della Direttiva Equitalia 1.3.2012, n. 7 è stato **modificato** il ruolo dell'**indicatore alfa**. In particolare, mentre prima la richiesta di dilazione veniva accolta solo in presenza di un valore non inferiore a 3, con la nuova previsione di Equitalia S.p.a. è stato eliminato tale sbarramento stabilendo che i valori dell'indice alfa dovranno servire unicamente ai fini della determinazione del **numero massimo delle rate** concedibili e non più quale elemento determinante ai fini della concessione stessa della dilazione.

Il **numero delle rate** è adesso determinato in base ai criteri riportati nella tabella seguente.

INDICE ALFA e DETERMINAZIONE del NUMERO delle RATE	
Indice alfa	Numero massimo di rate
da 0 a 2	18
da 2,1 a 4	36
da 4,1 a 6	48
da 6,1 a 8	60
superiore a 8,1	72

Inoltre, è richiesta la produzione della **seguito documentazione**:

- **prospetto** contenente la **determinazione** dell'**indice di liquidità** e dell'**indice alfa**. Si precisa che l'indice di liquidità e l'indice alfa dovranno riferirsi ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
- **visura camerale aggiornata**;
- **copia dell'ultimo bilancio** approvato e depositato (o del Modello Unico presentato in caso di società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria), ovvero, in alternativa, una relazione relativa allo stato economico-patrimoniale ex art. 2423 e segg., c.c. risalente a non oltre 2 mesi dalla presentazione dell'istanza di rateazione (approvata anche dall'organo di controllo contabile se sussistente, da individuarsi ex art. 2409-bis c.c.)

Resta invariato l'ulteriore requisito richiesto, ossia la presenza di un **indicatore di liquidità inferiore a 1**. Pertanto, per accedere alla dilazione, le società di capitali, le società di persone e gli imprenditori in contabilità ordinaria devono dimostrare, soltanto, di avere un indice di liquidità inferiore a 1.

POSSIBILI DILAZIONI					
Tipologia	Dilazione massima	Termine di pagamento	Ravvedimento	Istanza	Garanzie
Avvisi bonari	6 rate trimestrali per importi < euro 5.000	entro 30 gg. dalla notifica dell'avviso bonario	entro il termine per il pagamento della rata successiva. <b>Sanzioni per decadenza:</b> 30% (non è chiaro se sul debito residuo o sul debito originario)	nessuna (si procede al solo pagamento)	nessuna
	20 rate trimestrali per importi > euro 5.000				
Adesione al Pvc	8 rate trimestrali per importi < euro 51.645,69 12 rate trimestrali per importi > euro 51.645,69	entro 20 gg. dalla liquidazione della somme	entro il termine per il pagamento della rata successiva. <b>Sanzioni per decadenza:</b> 60% (sul debito residuo)	modello di cui al D.M. 10.9.2008	nessuna
Adesione invito al contraddittorio		entro 15 gg. prima della data della convocazione		da richiedere in sede di perfezionamento dell'adesione	
Accertamento con adesione		entro 20 gg. dal perfezionamento		da richiedere anteriormente al primo pagamento	
Acquiescenza all'accertamento		entro 60 gg. dalla notifica dell'accertamento		con accordo fra le parti (verbale di conciliazione)	
Conciliazione giudiziale		entro 20 gg. dal decreto di estinzione del contenzioso			
Cartella di pagamento	72 rate mensili	prima dell'avvio della procedura esecutiva	non ammesso	richiesta al concessionario della riscossione (non all'ente impositore)	nessuna

## 6. PIGNORAMENTO delle RETRIBUZIONI

Il D.L. 16/2012 interviene anche sul D.P.R. 602/1973 aggiungendo l'art. 72-ter, che fissa **limiti di pignorabilità** – di stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, incluse quelle dovute a seguito di licenziamento – **in deroga** alla misura di cui all'art. 545, co. 4, c.c.p. (1/5 se il credito supera 5.000 euro).

Si ricorda che il pignoramento di salari e stipendi può avvenire tramite l'ordine notificato da Equitalia S.p.a. al terzo/datore di lavoro di pagare le somme direttamente nelle sue mani, senza che si renda necessario l'intervento del giudice dell'esecuzione.



Secondo la nuova disposizione le somme in questione possono essere pignorate dall'agente della riscossione nelle misure riportate nella tabella seguente.

QUOTE PIGNORABILI delle RETRIBUZIONI	
Quota pignorabile	Importo del credito
1/10	Fino a 2.000 euro
1/7	Oltre 2.000 euro e fino a 5.000 euro
1/5	Oltre 5.000 euro

In tutti i casi l'ammontare va determinato al **netto delle ritenute**.

## 7. ISCRIZIONE a RUOLO di MINI-DEBITI

L'art. 3, co.10, D.L. 16/2012 ha innalzato a **30 euro** l'importo dei **debiti tributari non ascrivibili a ruolo**.

Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, il D.P.R. 16.4.1999 n. 129, aveva fissato in 32.000 lire (16,53 euro) il limite minimo al di sotto del quale abbandonare la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Tenendo conto del tempo trascorso e del fisiologico incremento dei costi complessivi dell'attività di controllo e riscossione, il decreto «semplificazione fiscali» fissa un nuovo limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Il Legislatore precisa che, al fine di evitare comportamenti elusivi e abusi, il nuovo limite – da considerarsi con riferimento a **ciascun credito tributario** relativo a **ciascun periodo** d'imposta – **non** opera in caso di **ripetute violazioni** degli **obblighi di versamento**.

Per consentire i necessari adeguamenti procedurali, la **decorrenza** della norma è fissata **all'1.7.2012**.

## 8. BLOCCO dei PAGAMENTI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 48-bis, D.P.R. 602/1973 le pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, **pagamenti di importo superiore a 10.000 euro**, devono **verificare**, anche in via telematica, se il **beneficiario** è **inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla **notifica** di una o più **cartelle** di pagamento per un **ammontare complessivo almeno pari a 10.000 euro**.

In caso affermativo, detti soggetti non procederanno al pagamento e segnaleranno la circostanza a Equitalia S.p.a., ai fini dell'attività di riscossione delle somme. In particolare, se la verifica ha esito positivo, il pagamento viene sospeso e l'agente della riscossione procede al **pignoramento** presso terzi delle somme, notificando al soggetto pubblico l'ordine di versare gli importi a favore di Equitalia S.p.a., come previsto dall'art. 72-bis, D.P.R. 602/1973.

Il co. 4-bis dell'art. 1, D.L. 16/2012 sancisce espressamente che in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, il soggetto pubblico è comunque tenuto ad eseguire il pagamento delle somme che *«eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti»*.

Peraltro, restano fermi, anche in tal caso, i **limiti** per il **pignoramento** di **salari** e **stipendi** sanciti dall'art. 72-ter, D.P.R. 602/1973 e dall'art. 545 c.p.c.

Il mancato pagamento dell'eccedenza costituisce **violazione dei doveri d'ufficio**.

Allo stesso modo, costituisce violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, co. 5 e 6, D.M. 40/2008 [ad. es., nel caso in cui Equitalia S.p.a., avendo ricevuto un pagamento parziale dal contribuente, lo comunichi al soggetto pubblico *«indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario»* (co. 5); o nell'ipotesi in cui Equitalia S.p.a., nei 30 giorni successivi alla comunicazione, non abbia ancora proceduto al pignoramento presso terzi. In tal caso, il soggetto pubblico, decorso detto termine, deve immediatamente procedere al pagamento (co. 6)].